

Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di malattia. Tutte le differenze rispetto al precedente CGA a colpo d'occhio.

Le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) completo
«Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di malattia»
è nei download sul nostro sito web: css.ch/cga

	Finora CGA Edizione 01.2016	Nuovo CGA Edizione 01.2026
Soggetto di diritto	Finora non menzionato a pagina 1 delle CGA	CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna
Articoli vari	CSS	Assicuratore
Art. 2	Rapporto assicurativo Per le prestazioni, la CSS Assicurazione SA, qui di seguito denominata «CSS», ha stipulato un contratto collettivo per l'assicurazione vita con la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea, qui di seguito denominata «Helvetia», come assicuratore che assume il rischio. La CSS fornisce queste prestazioni assicurative alla persona assicurata.	
Art. 3 nuovo Art. 2	Basi contrattuali Le basi di questo contratto sono costituite dalla proposta individuale d'assicurazione, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) determinanti e dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Le modifiche della revisione LCA del 19 giugno 2020 valgono anche per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2022. Sono esclusi i debiti della persona assicurata, che si prescrivono dopo due anni.	Basi contrattuali La base del presente contratto è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta di assicurazione, dalla polizza, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione CGA e dalle disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione LCA) tra la CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata assicuratore) e la persona assicurata. Le modifiche della revisione LCA del 19 giugno 2020 valgono anche per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2022. Sono esclusi i debiti della persona assicurata, che si prescrivono dopo due anni.

Art. 16
nuovo
Art. 15

Cessazione dell'assicurazione

L'assicurazione e la copertura assicurativa decadono nei seguenti casi:

- decesso della persona assicurata
- revoca della proposta da parte del contraente dell'assicurazione conformemente al punto 12
- la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio al di fuori della Svizzera
- disdetta di una parte contrattuale
- disdetta dell'assicuratore in seguito a reticenza
- mancato pagamento del premio entro la scadenza del termine di diffida
- compimento del 60° anno d'età della persona assicurata (limite d'età)
- raggiungimento dell'invalidità totale e al soddisfacimento del completo obbligo alle prestazioni da parte della CSS. Allo stesso tempo decade, a causa delle prestazioni minori per il decesso, anche la copertura in caso di decesso, poiché verrebbero detratte le prestazioni per invalidità già corrisposte.

L'assicurazione decade anche in caso di revoca del contratto collettivo di assicurazione sulla vita fra la Helvetia e la CSS che è alla base di essa. La revoca del contratto deve essere comunicata per iscritto alla persona Assicurata almeno 3 mesi prima che decada la copertura assicurativa.

Cessazione dell'assicurazione

L'assicurazione e la copertura assicurativa decadono nei seguenti casi:

- decesso della persona assicurata
- revoca della proposta da parte del contraente dell'assicurazione conformemente al punto 12
- la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio al di fuori della Svizzera
- disdetta di una parte contrattuale
- disdetta dell'assicuratore in seguito a reticenza
- mancato pagamento del premio entro la scadenza del termine di diffida
- compimento del 60° anno d'età della persona assicurata (limite d'età)
- raggiungimento dell'invalidità totale e al soddisfacimento del completo obbligo alle prestazioni da parte dell'assicuratore. Allo stesso tempo decade, a causa delle prestazioni minori per il decesso, anche la copertura in caso di decesso, poiché verrebbero detratte le prestazioni per invalidità già corrisposte.

Art. 37
nuovo
Art. 36

Adeguamento dei premi

CSS rende noti i cambiamenti dei premi per iscritto al più tardi 30 giorni prima della fine dell'anno civile. Se il contraente non è d'accordo con il cambiamento del premio, il contratto può essere disdetto per iscritto con effetto alla fine dell'anno civile in corso. La disdetta deve pervenire a CSS Assicurazione SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna al più tardi l'ultimo giorno lavorativo dell'anno civile.

Adeguamento dei premi

L'assicuratore rende noti i cambiamenti dei premi per iscritto al più tardi 30 giorni prima della fine dell'anno civile. Se il contraente non è d'accordo con il cambiamento del premio, il contratto può essere disdetto per iscritto con effetto alla fine dell'anno civile in corso. La disdetta deve pervenire a CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6005 Lucerna al più tardi l'ultimo giorno lavorativo dell'anno civile.

Art. 40
nuovo
Art. 39

Protezione dei dati

La protezione dei dati è regolata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità dell'elaborazione dei dati presso la CSS sono spiegate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito css.ch/protezionedeidati o richiesta all'indirizzo CSS, Consulente alla protezione dei dati, Tribtschenstrasse 21, Casella postale 2568, 6002 Lucerna. Si applica inoltre la dichiarazione sulla protezione dei dati della Helvetia (per l'elaborazione dei dati da parte della Helvetia; helvetia.ch/protezionedeidati).

Protezione dei dati

La protezione dei dati è regolata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità dell'elaborazione dei dati presso l'assicuratore sono spiegate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come l'assicuratore tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito css.ch/protezionedeidati o richiesta all'indirizzo CSS, Consulente alla protezione dei dati, Tribtschenstrasse 21, Casella postale 2568, 6002 Lucerna.

Art. 41
nuovo
Art. 40

Diritto all'informazione

La persona assicurata ha il diritto di richiedere alla CSS risp. alla Helvetia informazioni in merito ai propri dati che vengono elaborati.

Diritto all'informazione

La persona assicurata ha il diritto di richiedere all'assicuratore informazioni in merito ai propri dati che vengono elaborati.

Art. 43
nuovo
Art. 42

Foro e diritto applicabile

Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Il foro competente per tutte le controversie legate al presente contratto è esclusivamente la sede della CSS.

Foro e diritto applicabile

Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Il foro competente per tutte le controversie legate al presente contratto è esclusivamente la sede della CSS Assicurazione vita SA.